



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza e il
Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo

e, p.c.

Alla Direzione Centrale per la Salute

OGGETTO: Quesito assenze per cure termali

Si riscontra la nota con la quale è stato richiesto il parere in merito alla assenza per cure termali.

Al riguardo si rappresenta che la disciplina vigente in materia per il personale delle pubbliche amministrazioni, non prevede più l'istituto dei "permessi straordinari retribuiti per cure termali", abrogati già dall'art. 22, comma 25, della legge 724/1994.

Allo stato, dunque, il dipendente pubblico che volesse sottoporsi a tali trattamenti terapeutici dovrà ricorrere, di norma, ai permessi o congedi ordinari riconosciutigli dal contratto, ovvero, in casi eccezionali motivati da necessità ed urgenza della terapia, usufruire dell'assenza per malattia.

Si può, pertanto, usufruire dell'istituto della malattia per giustificare l'assenza dal servizio nel periodo di effettuazione delle cure termali, solo se si documentano, con apposita certificazione medica, le condizioni di essenzialità (necessità e urgenza) delle cure stesse, a prescindere che la patologia sia riconosciuta dipendente da causa di servizio,

Nel caso in cui le cure termali siano effettuate per patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A di cui al DPR n. 834/1981, il relativo periodo di assenza per malattia viene escluso dal computo del periodo di comportamento, ai sensi del comma 8 dell'art. 15 del DPR 7 maggio 2008 e ss.mm. ii..

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Palazzo

Firmato digitalmente da:
ANNAROSA CRISTINA PALAZZO
Firmato il: 21-10-2025 09:48:16
Seriale certificato: 5736967
Valido dal 24-09-2024 al 24-09-2027